

SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 E DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 1/2004

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del
_____ sita in _____ Via _____
n. _____

tra

il Comune di Vercelli, con sede legale in _____
Via _____ n. _____ codice fiscale/p. I.V.A. n. _____
rappresentato da _____ in qualità di _____
all'uopo autorizzato/a con provvedimento n. _____ in data _____

e

il Comune di _____

e

il Comune di _____

e

e

il Comune di _____

Premesso

- che i Comuni di Albano Verellese, Arborio, Asigliano Verellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, Quinto Verellese, Ronsecco, Sali Verellese, Tricerro, Tronzano Verellese, Villarboit, Villata, Vinzaglio, hanno svolto le funzioni socio-assistenziali in forma associata, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 1995 n. 62, e sue modifiche e integrazioni, tramite convenzione dall'1.1.1997;
- che la Convenzione per la gestione associata è stata in seguito rinnovata dai rispettivi Consigli Comunali, per il triennio 2005 – 2007 e prorogata sino al 31.12.2009;
- che i suddetti Comuni hanno stipulato nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali per il quinquennio 01.01.2010 - 31.12.2014;

- che la suddetta Convenzione è stata estesa anche ai Comuni di Rive Verellese (dal 01.01.2010) e di Tronzano Verellese (dal 01.07.2014);
- che i suddetti Comuni hanno stipulato nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali per il quinquennio 01.01.2015 – 31.12.2019;
- che è stata prevista la possibilità, per i Comuni che ne avessero fatta richiesta, di estendere l'oggetto della Convenzione anche ai servizi inerenti la gestione sociale ed economica dei soggetti sottoposti a provvedimenti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno;

Dato atto che i Comuni sopraelencati intendono garantire il preesistente livello dei servizi, mediante lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione;

Valutate le attività e gli interventi sociali come definiti nella Convenzione allegata;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci in data 04.11.2019 ha approvato la durata quinquennale della nuova Convenzione (01.01.2020 – 31.12.2024) e le seguenti quote di trasferimento:

Anno 2020	€ 28,00 procapite
Anno 2021	€ 28,50 procapite
Anno 2022	€ 29,00 procapite
Anno 2023	€ 29,50 procapite
Anno 2024	€ 30,00 procapite

Rilevato che il Comune di Vercelli, ha proposto, la possibilità di adesione all'estensione dell'oggetto della convenzione, anche ai servizi relativi alla gestione sociale ed economica dei soggetti sottoposti a provvedimenti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, per i Comuni che intenderanno avvalersene per i casi afferenti al proprio territorio, alle seguenti quote di trasferimento aggiuntive:

Anno 2020	€ 2,00 procapite
Anno 2021	€ 2,00 procapite
Anno 2022	€ 2,00 procapite
Anno 2023	€ 2,00 procapite
Anno 2024	€ 2,00 procapite

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 1/2004;

Vista la L. 241/90 e s.m.i;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Gli enti stipulanti convergono di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni ed i seguenti servizi:

- a) attività per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva (attività equipe adozioni nazionali e internazionali, servizio di Educativa territoriale, Spazio neutro, ecc.);
- b) attività a rilievo sanitario per i disabili e per gli anziani non autosufficienti compresi gli assegni di cura familiari;
- c) funzioni delegate o subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 ex L.R. n. 62/95;
- d) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- e) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- f) inserimento nei Centri Diurni socio-assistenziali;
- g) inserimenti in presidi socio-assistenziali residenziali;
- h) Servizio di Assistenza Domiciliare;
- i) Servizio di Telesoccorso per anziani e adulti disabili;
- j) attività di supporto alle responsabilità familiari, svolte nell'ambito del Centro per le famiglie "Villa Cingoli" (mediazione familiare, gruppi di auto mutuo aiuto, progetto "No al Bullismo", ecc...);
- k) Centro di Accoglienza Notturmo per uomini adulti;
- l) Alloggi di Accoglienza e protezione per donne sole o con minori;
- m) Servizi del Centro Vercellese Antiviolenza EOS;
- n) Progetto Riabilitazione dentale mobile gratuita per soggetti svantaggiati previa valutazione del Servizio Sociale Professionale;
- o) Attività informativa e consulenza nell'ambito degli interventi di tutela in capo ai Sindaci;
- p) Interventi economici relativi alle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 67/93, relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà;
- q) Assistenza per i progetti del Reddito di Cittadinanza per le parti di competenza dei Comuni;
- r) Consulenza per eventuali attività di progettazione per adesione bandi e/o richieste di finanziamento.

Art. 2 Estensione oggetto

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione hanno facoltà di estendere l'oggetto della medesima anche ai servizi relativi a:

- gestione sociale ed economica dei soggetti residenti sottoposti a provvedimenti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno dall'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare).
- 2. La suddetta estensione dovrà essere formalizzata nell'ambito dell'atto di adesione alla convenzione, così come disciplinato dal successivo comma 3, ovvero, nel caso di estensione successiva, dovrà essere adottato specifico provvedimento consiliare di estensione dell'oggetto della convenzione anche ai servizi previsti dal presente articolo.
- 3. Gli Enti che intendono avvalersi del servizio di cui al comma 1 dovranno approvare e autorizzare la sottoscrizione dell'appendice alla presente convenzione ai fini della stipula di apposito e specifico atto con il Comune di Vercelli, quest'ultimo a ciò espressamente autorizzato con l'approvazione del presente atto.

Art. 3 Fini

- 1. Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività connesse a tali funzioni e servizi.

Art. 4 Programmazione, Organizzazione e Gestione

- 1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei Servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati dal Comune di Vercelli.
- 2. Gli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 1 sono organizzati nel servizio socio-assistenziale presso il Comune di Vercelli, secondo la normativa regionale;
- 3. Il Comune di Vercelli, mediante i propri atti, provvede a dare attuazione agli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio dei Sindaci, prevedendo nel proprio Bilancio di previsione stanziamenti adeguati a coprire la spesa da sostenere per i servizi di assistenza e adottando tutti i provvedimenti deliberativi necessari, con atti degli organi comunali in relazione alle rispettive competenze.
Nel caso in cui il Comune di Vercelli non riceva gli indirizzi programmatici relativi all'anno successivo con anticipo di almeno tre mesi rispetto al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono automaticamente prorogati i programmi di attività in corso.
- 4. Il Comune di Vercelli potrà presentare di sua iniziativa istanze di finanziamento.

Art. 5 Consiglio dei Sindaci

- 1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai rappresentanti di ciascun ente stipulante, nelle persone del Sindaco o di un suo delegato. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente del Consiglio dei Sindaci.
- 2. Il Presidente del Consiglio dei Sindaci è il Sindaco del Comune di Vercelli.
- 3. Il Consiglio dei Sindaci provvede alla nomina del Vice Presidente.

4. Il Consiglio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei sindaci e comunque prima dell'adozione, da parte del Comune di Vercelli, degli atti di cui all'art. 6.
5. Il Consiglio dei Sindaci esamina le eventuali proposte di modifica della presente convenzione e predispone il testo da approvare da parte dei singoli Comuni.

Art. 6

Funzioni del Consiglio dei Sindaci

1. Gli Enti stipulanti convengono che nell'ambito del Consiglio dei Sindaci vengano concordati gli indirizzi programmatici sulla base dei quali il Comune di Vercelli adotta i seguenti atti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1:
 - gli atti di programmazione locale, annuale e pluriennale, di cui al titolo III° della L.R. 8.1.2004 n. 1, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
 - il preventivo delle risorse annuali destinate allo svolgimento delle funzioni e di servizi di cui all'art. 1 e le relative variazioni (compresa la quota capitaria socio assistenziale annuale);
 - il rendiconto della gestione dei servizi di cui all'art. 1 durante l'anno precedente;
 - le convenzioni concernenti in tutto o in parte le funzioni e i servizi di cui all'art.1;
 - gli atti relativi la compartecipazione degli utenti fruitori di servizi e interventi Socio Assistenziali (tariffe, integrazioni rette);
 - regolamenti di accesso ai servizi (SAD, assegni di cura, ...)
2. Al Consiglio dei Sindaci viene trasmessa per conoscenza la relazione annuale sui servizi.
3. Il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli mette a disposizione dei Comuni l'elenco completo delle deliberazioni adottate dal Comune di Vercelli in materia socio-assistenziale e relativamente ai servizi di cui all'art. 1 e ne rilascia copia senza formalità, su richiesta di ciascun Sindaco interessato.

Art. 7

Personale

1. Al fine di realizzare i compiti e le attività di cui alla presente convenzione, il Comune di Vercelli, assicura:
 - la presenza di un Assistente Sociale dedicato ai Comuni convenzionati;
 - la dotazione organica in forza al Settore Politiche Sociali per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle politiche sociali della Città di Vercelli e dei Comuni Convenzionati per le attività e gli interventi descritti all'art. 1 della presente Convenzione;
 - la dotazione organica e gli eventuali collaboratori e/o professionisti necessari a garantire i servizi di cui all'art. 2 della Convenzione per i Comuni che hanno esteso l'oggetto della medesima;

- la struttura organizzativa/amministrativa del Comune per la realizzazione di quanto previsto in Convenzione e stabilito nella programmazione annuale;
2. Le funzioni di direzione, promozione, controllo e coordinamento del servizio socio assistenziale sono svolte dal Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli.

Art. 8 **Sedi operative ed attrezzature**

1. Il Comune di Vercelli mette a disposizione per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, le strutture, i locali, i relativi arredi e le attrezzature di Cascina Bargè, del Centro Galilei, di Villa Cingoli e della sede del Settore Politiche Sociali.
2. I Comuni assicurano con oneri a proprio carico la disponibilità di idonea sede per il Servizio Sociale Professionale.

Art. 9 **Mezzi finanziari**

1. Gli enti stipulanti provvedono al conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione mediante i trasferimenti annuali degli enti stessi, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate, compresi i proventi delle quote di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi e dei recuperi a carico degli assistiti e delle persone obbligate agli alimenti.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono introitati dal Comune di Vercelli, il quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative alle funzioni ed ai servizi di cui agli artt. 1 e 2, iscritte nei competenti capitoli del bilancio annuale di previsione.
3. Gli enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio il trasferimento determinato, a seguito comunicazione inviata dal Comune di Vercelli, in coerenza agli atti adottati dai competenti organi.
4. I trasferimenti degli enti stipulanti sono versati alla tesoreria del Comune di Vercelli con le seguenti modalità:
 - il 50% della quota entro il mese di giugno;
 - il restante 50% entro il mese di dicembre.
5. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune di Vercelli provvede a trasmettere, entro il mese di giugno, agli enti stipulanti un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 1 e 2, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 **Determinazione della spesa**

La spesa per gli interventi socio-assistenziali è costituita da:

- Spesa per il personale e per eventuali collaborazioni e consulenze per i servizi socio-assistenziali;
- Spese direttamente attribuibili all'attuazione degli interventi, come risultano dal bilancio socio-assistenziale.

Art. 11 **Contratti e Convenzioni**

1. Il coordinamento e l'integrazione fra i servizi socio-assistenziali ed i servizi sanitari, sia di base che integrativi, sono assicurati mediante apposita convenzione con l'ASL "VC", deliberata dalla Giunta Comunale in ragione della natura gestionale, riferita alle aree: materno-infantile e dell'età evolutiva, anziani non autosufficienti e disabili.
Tale convenzione disciplina altresì i rapporti con i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni regionali delegate.
2. Per la gestione di attività o servizi socio-assistenziali possono essere stipulate apposite convenzioni, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, utilizzando in via prioritaria risorse presenti sul territorio.
3. I contratti relativi ad appalti di lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, locazioni, funzionali allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, sono stipulati dal Comune di Vercelli.
4. Gli enti stipulanti convengono che le convenzioni, i contratti d'appalto di cui ai commi precedenti vengano stipulati dal Comune di Vercelli.

Art. 12 **Obblighi e garanzie reciproche**

1. Gli enti stipulanti convengono che lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 debba garantire la salvaguardia e la tutela di tutti gli interessi e l'adempimento di tutti gli impegni relativi a tali funzioni e servizi, espressi indistintamente da tutti gli enti convenzionati, con esclusione dell'assistenza economica, di prestazioni e interventi inerenti al diritto allo studio e agli interventi relativi all'abitazione (assegnazioni alloggi di edilizia sociale, fondo sociale, contributi per il canone di locazione e interventi connessi alle emergenze abitative).
2. Il Comune di Vercelli provvede, ai sensi dell'art. 4, all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 1 e, per i Comuni che hanno aderito all'estensione dell'oggetto della convenzione, anche allo svolgimento delle attività inerenti i servizi di cui all'art. 2.

Art. 13 **Controversie**

1. Le eventuali controversie, che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione ed in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate al Tribunale Ordinario di Vercelli.

Art. 14 **Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

2. La modifica della convenzione che si rendesse necessaria prima della sua naturale scadenza, viene approvata con deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 15

Recesso dalla Convenzione

1. Gli enti stipulanti hanno diritto di recedere dalla convenzione prima della scadenza, salvo il pagamento della quota socio assistenziale relativa all'anno in corso.
2. Gli enti stipulanti convengono che il recesso sia comunicato con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, al Comune di Vercelli ed al Consiglio dei Sindaci;
3. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo ed è automatico a fronte del mancato versamento della quota socioassistenziale dovuta, entro i termini previsti all'art. 9 della presente convenzione previa notifica dell'avvio di rescissione verso il Comune inadempiente.
4. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione viene modificata ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Letto confermato e sottoscritto

Comune di Vercelli – _____

Comune di _____ - _____

Comune di _____ - _____

Comune di _____ - _____